

INQUADRAMENTO E PROPOSTE PER INTERVENTI IN MATERIA DI LINEE DIRETTE PER LO SCAMBIO DI ENERGIA ELETTRICA CON L'ESTERO

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra il contesto normativo e le proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per interventi di regolazione che consentano la realizzazione di linee dirette per lo scambio con l'estero, finalizzate all'importazione e all'esportazione di energia elettrica.

Il documento per la consultazione viene diffuso allo scopo di definire criteri e regole da seguire in eventuali progetti, investimenti e realizzazioni, offrendo l'opportunità ai soggetti interessati di formulare osservazioni e suggerimenti, prima che l'Autorità proceda all'elaborazione degli interventi e provvedimenti previsti.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire osservazioni e suggerimenti per iscritto all'Autorità entro l'8 aprile 2002.

1. Introduzione

- 1.1 In data 7 agosto 2001, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha adottato e diffuso il documento per la consultazione concernente condizioni per l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche a tensione nominale superiore a 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: reti con obbligo di connessione di terzi). Con il documento per la consultazione l'Autorità ha anche richiesto ai soggetti interessati osservazioni e suggerimenti al fine di regolare le linee dirette, come possibile complemento delle reti con obbligo di connessione di terzi.
- 1.2 Alcuni soggetti interessati alla realizzazione di linee dirette con l'estero finalizzate all'importazione e all'esportazione di energia elettrica o ad entrambe le attività (di seguito: linee dirette per lo scambio con l'estero) hanno domandato chiarimenti in ordine al quadro normativo e ai provvedimenti che l'Autorità può emanare per consentire e promuovere iniziative imprenditoriali finalizzate a progettare, costruire e gestire infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica indipendenti dalla rete di interconnessione con l'estero facente parte della rete di trasmissione nazionale (note anche come "*merchant lines*").

2. Quadro normativo

- 2.1 La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE) definisce all'articolo 2, paragrafo 12, come linea diretta una "*linea elettrica complementare alla rete interconnessa*", intendendo la rete interconnessa come "*un complesso di reti di trasmissione e di distribuzione collegate mediante uno o più dispositivi di interconnessione*" (articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 96/92/CE). All'articolo 21 della medesima direttiva, vengono formulate disposizioni affinché negli Stati membri dell'Unione europea venga autorizzata la realizzazione di linee dirette. In particolare l'articolo 21, paragrafo 2, prevede che "*Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere oggettivi e non discriminatori*".
- 2.2 Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, di attuazione della direttiva 96/92/CE (di seguito: decreto legislativo n.79/99) definisce all'articolo 2, comma 16, la linea diretta come una "*linea elettrica di trasporto che collega un centro di produzione ad un centro di consumo, indipendentemente dal sistema di trasmissione e distribuzione*". Lo stesso decreto legislativo all'articolo 3, comma 1, stabilisce che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) "*esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale. Il gestore ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta senza compromettere la continuità del servizio purché siano rispettate le regole tecniche di cui al comma 6 del presente articolo e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dal gestore*".
- 2.3 L'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che, sulla base di direttive dell'Autorità "*il Gestore della rete adotta regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale, nonché la connessione operativa tra reti. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica la conformità delle regole tecniche adottate dal gestore alle direttive dalla stessa emanate e si pronuncia, sentito il gestore, entro novanta giorni*".

- 2.4 Dalla combinazione delle definizioni e delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 79/99 e nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 (recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 1999, e sue successive modifiche e integrazioni, appare che la linea diretta è un'infrastruttura di rete la cui realizzazione, gestione ed utilizzazione sono attività libere.
- 2.5 Il decreto legislativo n.79/99 stabilisce all'articolo 3, comma 14, che *“l'autorizzazione alla realizzazione delle linee dirette è rilasciata dalle competenti amministrazioni, previo parere conforme del gestore della rete di trasmissione nazionale per le linee di tensione superiore a 120 kV. Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere debitamente motivato.”*.
L'autorizzazione all'impianto di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica comunque prodotta aventi tensione non inferiore a 5 kV è concessa ai sensi del titolo II, capo I, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Per gli elettrodotti aerei esterni, per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 richiede la procedura di valutazione ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Altre disposizioni, di cui va tenuto conto ai fini dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, sono definite da amministrazioni regionali e locali, da regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano.
- 2.6 Con riferimento alla attività di importazione di energia elettrica, l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che l'Autorità stabilisca le modalità e le procedure per consentire al Gestore della rete, tenendo conto degli obiettivi (concernenti la sicurezza e l'economicità del sistema elettrico nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo), definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *“di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di utenti”*. Il comma 3 dello stesso articolo 10 del decreto legislativo stabilisce che con provvedimento dell'Autorità *“sono emanate norme sulla compatibilità ambientale ed economica dell'energia elettrica importata da paesi non appartenenti all'Unione europea, tenuto conto delle condizioni di reciprocità”*.
- 2.7 Anche alle quantità di energia elettrica importata a mezzo di linee dirette per lo scambio con l'estero si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi da 1 a 3, del decreto legislativo n.79/99,

riguardanti gli obblighi di immissione di una quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e il riconoscimento degli eventuali diritti derivanti dall'importazione di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Inoltre ai sensi dello stesso articolo 11, comma 4, il Gestore della rete *“assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione [omissis], sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas”*.

3. Finalità della consultazione

- 3.1. Le linee dirette per lo scambio con l'estero potrebbero, di fronte a carenze nelle altre linee di interconnessione o ritardi nell'apprestamento di nuove infrastrutture con obbligo di connessione di terzi, contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza ed economicità del sistema elettrico nazionale richiamati nel paragrafo 2.6 in modo coerente con gli *“specifici indirizzi”* che il Ministero delle attività produttive definisce *“anche con la finalità di salvaguardare la continuità di fornitura e di ridurre la vulnerabilità del sistema”*. Nel rispetto di tali *“specifici indirizzi”* il Gestore della rete delibera gli interventi di sviluppo della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99. Le linee dirette per lo scambio con l'estero potrebbero altresì favorire l'integrazione del sistema elettrico nazionale nel sistema europeo come previsto dalla direttiva 96/92/CE per la formazione di un mercato unico.
- 3.2. A giudizio dell'Autorità, in una fase congiunturale e transitoria, la realizzazione di linee dirette per lo scambio con l'estero potrebbe contribuire alla formazione della concorrenza nell'offerta di energia elettrica per il mercato libero. La realizzazione di linee dirette diversifica infatti le fonti e amplia le quantità di energia elettrica importata dall'estero oltre i limiti posti dalla capacità di trasporto della rete di interconnessione facente parte della rete di trasmissione nazionale, rispondendo alle finalità generali di promozione della concorrenza di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
- 3.3. Spetta peraltro al Governo, in particolare al Ministro delle attività produttive, di definire gli obiettivi e le linee di politica generale che consentono di precisare le esigenze di incremento della capacità di scambio con l'estero e il grado di concorrenza nell'offerta di energia elettrica di cui deve essere tenuto conto nella determinazione della durata della fase congiunturale e transitoria di cui sopra.

- 3.4. L'Autorità, con il presente documento per la consultazione, intende formulare un inquadramento generale per quanto riguarda le linee dirette per lo scambio con l'estero e fornire indicazioni circa le regole e le norme che ne consentono la realizzazione e ne permettono il funzionamento.

4. Definizione delle linee dirette per lo scambio con l'estero

- 4.1. Nel seguito una linea diretta per lo scambio con l'estero è definita come una rete che non ha obbligo di connessione di terzi e che collega una zona di rete interconnessa di competenza di un gestore di rete di trasmissione estero con la rete di trasmissione italiana, a mezzo di un solo sito di connessione stabilito sul territorio nazionale.
- 4.2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto legislativo n. 79/99, carattere qualificante di una linea diretta, è tale da giustificare per essa l'esenzione dall'obbligo di connessione di terzi, è l'indipendenza. E' da ritenere che l'indipendenza riguardi sia gli aspetti tecnico-funzionali, sia gli aspetti concernenti l'accesso e l'utilizzo della linea diretta.
- 4.3. Per quanto concerne gli aspetti tecnico-funzionali, l'indipendenza non può essere totale: vale a dire non può esservi nel funzionamento della linea diretta completa assenza di interazione con il sistema di trasmissione e di distribuzione dal punto di vista dell'interoperabilità. In pratica vi è sempre un certo grado di interazione, salvo casi particolari peraltro privi di interesse. Il grado di integrazione può essere ridotto e posto sotto controllo attraverso l'adozione di adeguate soluzioni tecniche e organizzative nella gestione delle reti.
- 4.4. Per quanto riguarda l'accesso e l'utilizzo della linea diretta, data la sua indipendenza o quasi- indipendenza tecnico-funzionale, è possibile, ove ricorrano circostanze che lo consiglino nell'interesse generale del funzionamento e dello sviluppo del sistema, riconoscere che la linea diretta può essere sottratta al regime di accesso e di uso regolato definito dall'Autorità e applicato alle reti interconnesse di trasmissione e distribuzione, in conformità agli articoli 3 e 9 del decreto legislativo n. 79/99.
Per contro l'Autorità può definire, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, condizioni di accesso e di uso riservate e pertanto soggette ad un regime

negoziato sulla base dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 96/92/CE.

Una situazione per alcuni versi analoga si presenta nel caso delle cosiddette linee interne di utenza per le quali il regime di accesso e di uso nei confronti di terzi è soggetto ad eventuale negoziato e accordo tra le parti interessate.

- 4.5 La questione della interoperabilità di una linea diretta per lo scambio con l'estero nei confronti della rete di interconnessione con l'estero con obbligo di connessione di terzi e quindi integrata nella rete nazionale, richiede un'attenzione particolare.

La rete di interconnessione con l'estero integrata nella rete di trasmissione nazionale si compone di un insieme relativamente limitato di linee e presenta vincoli di interoperabilità. La eventuale gestione indipendente di una linea diretta con l'estero potrebbe avere ripercussioni sul funzionamento di altre linee facenti parte della rete di interconnessione e dell'intero sistema elettrico interconnesso. Questo è un aspetto critico se la linea diretta per lo scambio con l'estero è in corrente alternata.

- 4.6 Il problema di cui al punto precedente trova tuttavia una soluzione soddisfacente sotto il profilo tecnico e organizzativo nei due casi di linee dirette per lo scambio con l'estero in corrente continua e in corrente alternata a potenza controllata. Queste ultime linee sono dotate di dispositivi atti a controllare il flusso di potenza che transita sulla linea medesima (ad esempio impiegano apparecchiature FACTS – *Flexible AC Transmission Systems*).

Le linee in corrente continua e a potenza controllata costituiscono una soluzione soddisfacente, in quanto consentono di realizzare ed esercire collegamenti dedicati che interferiscono a livello minimo, da un punto di vista tecnico, con la gestione dell'interconnessione. Nei capitoli e nei paragrafi seguenti si fa quasi esclusivo riferimento alle linee dirette per lo scambio con l'estero in corrente continua o a potenza controllata (di seguito richiamate come linee dirette controllate).

- 4.7 Per quanto concerne le linee dirette controllate, le nozioni di centro di produzione e di centro di consumo, introdotte dalla definizione di linea diretta contenuta nell'articolo 2, comma 16, del decreto legislativo n. 79/99 possono, con un'interpretazione restrittiva, riferirsi ad impianti di generazione o a reti interne di utenza per l'immissione (per il centro di produzione) e ad impianti o reti interne di utenza per il prelievo (per il centro di consumo) dell'energia elettrica.

Di converso, può essere proposta un'interpretazione più ampia secondo cui il centro di produzione (o di consumo) si identifica con una zona della rete rilevante ai fini del dispacciamento dell'energia elettrica di cui all'articolo 8 della deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n.95/01. Tale interpretazione appare più aderente al testo della direttiva 96/92/CE.

- 4.8 In conclusione si può ritenere che, limitatamente al caso delle linee dirette controllate, essenzialmente finalizzate all'importazione di energia elettrica in Italia, il sistema elettrico estero si configuri come una "zona" assimilabile a un "centro di produzione" e di converso il sistema elettrico nazionale si configuri come una "zona" assimilabile a un "centro di consumo".

5. Connessione di linee dirette al sistema elettrico nazionale

- 5.1 Il punto di immissione in rete dell'energia elettrica importata a mezzo della linea diretta controllata ha le caratteristiche di un sito di connessione alla rete di trasmissione nazionale su cui insiste un impianto "virtuale" di generazione di energia elettrica, vale a dire un impianto costituito dalla stazione di conversione continua-alternata dell'energia elettrica importata.

Il soggetto titolare del collegamento deve richiedere la connessione al Gestore della rete seguendo la normativa tecnica, economica e procedurale vigente, come se si trattasse di un'utenza di generazione con caratteristiche tecniche particolari, tenendo eventualmente conto anche della possibilità che la linea diretta controllata possa esser utilizzata in modo reversibile per l'esportazione di energia elettrica.

- 5.2 Per gli scopi di cui al paragrafo precedente, è necessario che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/99, il Gestore della rete proponga regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, per la realizzazione e il funzionamento delle linee dirette controllate in applicazione della deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 52/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 68, del 22 marzo 2000 (recante direttive al Gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette ai fini della connessione alla rete di trasmissione nazionale, della sicurezza e della interoperabilità di reti elettriche) e sue successive modifiche e integrazioni.

L'Autorità verifica, come è stato detto al paragrafo 2.3, la conformità delle regole tecniche adottate dal Gestore della rete alle direttive che essa stessa ha emanato e si pronuncia, sentito il Gestore della rete, entro novanta giorni.

- 5.3 Con le regole tecniche il Gestore della rete definisce le condizioni tecniche e funzionali necessarie per *"la più idonea connessione"*

alla rete di trasmissione nazionale”, specificando, tra l’altro, i requisiti a cui deve rispondere il sistema di controllo della linea diretta controllata, al fine di garantire una piena neutralità di comportamento del medesimo sistema di controllo nei confronti del sistema di interconnessione europeo.

Il Gestore della rete ai fini del rilascio alla linea diretta controllata del parere di conformità di cui all’articolo 3, comma 14, del decreto legislativo n. 79/99, applicherebbe le regole tecniche, tenendo conto delle caratteristiche di funzionamento della linea, ivi incluse la consistenza degli impianti e le prestazioni previste.

- 5.4 A seguito dell’avvenuta connessione alla rete di trasmissione nazionale del sito di connessione afferente alla linea diretta controllata, l’utenza della rete in tal modo costituita è sottoposta alla regolamentazione tecnica vigente per le altre utenze della rete, e ne acquisisce i relativi diritti ed obblighi.

L’Autorità, dopo aver diffuso in data agosto 2001 il già citato documento per la consultazione sul tema dell’accesso alle infrastrutture di reti elettriche con tensione nominale superiore a 1 kV i cui gestori hanno obbligo di comunicazione di terzi, e aver ricevuto e valutato osservazioni e proposte ricevute dai soggetti interessati, intende adottare i conseguenti provvedimenti.

- 5.5 Basandosi sull’articolo 21, paragrafo 3, e dell’articolo 17, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 96/92/CE (richiamati rispettivamente nei paragrafi 2.1 e 4.4 del presente documento), l’Autorità dovrebbe stabilire regole per l’accesso di soggetti terzi alla linea diretta per lo scambio con l’estero e per l’utilizzo della sua capacità di trasporto controllando, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, che *“le condizioni e le modalità di accesso [omissis] siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza”*.

- 5.6 L’Autorità ritiene che, con riferimento alle linee dirette per lo scambio con l’estero, in considerazione della possibile varietà di situazioni entro cui tali linee possono essere realizzate e gestite, il controllo del rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza debba essere effettuato caso per caso.

E’ da notare che, allo scopo di promuovere la trasparenza l’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 96/92/CE prevede che *“i gestori [omissis] devono pubblicare una gamma indicativa dei prezzi per l’utilizzazione”* anche delle linee dirette.

- 5.7 A fini della promozione della concorrenza potrebbe essere opportuno limitare o escludere la partecipazione nel capitale sociale del soggetto proprietario e gestore della rete diretta per lo scambio con l’estero di soggetti che possono utilizzare la linea diretta per comportamenti anticoncorrenziali, e quindi potrebbe essere opportuno limitare o escludere in modo conseguente anche il

trasferimento ad altri soggetti dell'esercizio dei diritti di accesso e uso della medesima linea diretta.

Ad esempio, in analogia con quanto previsto dalla legge di conversione 20 luglio 2001, n.301, del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, si potrebbe valutare l'opportunità che nel capitale sociale del soggetto proprietario e gestore della rete (limitatamente alla parte di infrastrutture il cui tracciato e collocazione si trovino entro il territorio nazionale) non vi siano partecipazioni, in via diretta o tramite soggetti controllati e collegati, superiori ad una percentuale da stabilire né da parte di soggetti gestori di reti di trasmissione di Paesi confinanti, né da parte di soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato o da altre amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante e non quotati in mercati finanziari regolamentati.

- 5.8 Regole e criteri, del tutto simili a quanto previsto in questo documento per la consultazione per la connessione alla rete di trasmissione nazionale e per il funzionamento della linea diretta, dovrebbero essere rispettati, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, nel caso in cui la linea diretta per lo scambio con l'estero fosse proposta per la connessione alle reti di distribuzione.
- 5.9 Ulteriori regole potrebbero essere stabilite dall'Autorità per consentire l'interconnessione fra diverse linee dirette per lo scambio con l'estero e il loro esercizio coordinato o congiunto.
- 5.10 Infine le regole e le norme nazionali relative alle linee dirette per lo scambio con l'estero dovrebbero essere raccordate con le normative emanate dagli organismi di regolazione settoriale o dalle amministrazioni dei Paesi confinanti con l'Italia. L'Autorità, sulla base dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 79/99, è competente per le eventuali "*controversie in materia di accesso alle reti di interconnessione e di contratti di importazione e di esportazione*". E' intenzione dell'Autorità, anche attraverso la collaborazione con gli omologhi organismi di regolazione di altri Stati membri dell'Unione europea e segnatamente dei Paesi confinanti, effettuare approfondimenti e predisporre i provvedimenti che si possono rendere necessari ed opportuni per la definizione di un quadro certo e trasparente di regole .

6. Cessioni di energia elettrica importata

- 6.1 L'energia elettrica importata per mezzo dell'utilizzo di linee dirette per lo scambio con l'estero potrebbe essere ceduta nel sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, ovvero

essere oggetto di contratti bilaterali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

A tale scopo, l'Autorità intende predisporre, per quanto attiene le proprie competenze, i provvedimenti normativi necessari affinché ai punti di immissione (e di prelievo) del sistema elettrico nazionale afferenti una linea diretta controllata possano essere applicate le regole per il dispacciamento di cui all'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/99, le condizioni per la contrattazione bilaterale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 79/99, e il regolamento del sistema delle offerte, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99. Potrebbe essere eventualmente tenuto conto in questi provvedimenti della possibilità ipotizzata al paragrafo 5.1, che la linea diretta controllata possa essere usata in modo reversibile per l'esportazione di energia elettrica.

- 6.2 Il Gestore della rete, nella determinazione delle capacità utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica, nonché di quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite alla rete di trasmissione nazionale potrebbe, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, tenere in considerazione anche gli effetti derivanti dalla presenza di eventuali linee dirette per lo scambio con l'estero, in particolare per quanto concerne i margini di sicurezza per il funzionamento della rete.
- 6.3 L'Autorità nella definizione di modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, potrebbe anch'essa considerare e valutare anche la presenza delle linee dirette ai fini dell'allocatione dei diritti di accesso e di uso della capacità di trasporto disponibile sulla intera rete di interconnessione e della sua ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero, sebbene le condizioni e le modalità delle importazioni siano riferite alla sola rete di trasmissione nazionale e non si applichino *de jure* alle importazioni a mezzo delle linee dirette per lo scambio con l'estero.
- 6.4 L'Autorità intende emanare norme a carattere generale ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, sulla compatibilità ambientale ed economica dell'energia elettrica importata da Paesi non appartenenti all'Unione europea. A questo fine l'Autorità potrebbe chiedere informazioni sui transiti e sui contratti serviti dalle linee dirette per lo scambio con l'estero.

7. Linee dirette per lo scambio con l'estero e sviluppo della rete di trasmissione nazionale

- 7.1 L'esclusione di una linea diretta per lo scambio con l'estero dal novero delle reti con obbligo di connessione di terzi non fa venir

meno l'eventuale interesse del Gestore della rete all'integrazione della capacità di trasporto della linea diretta medesima nella rete di trasmissione nazionale, qualora detta linea sia afferente ad un sito di connessione con la stessa rete di trasmissione nazionale, limitatamente alla parte di infrastruttura il cui tracciato sia ubicato sul territorio nazionale.

E' da ipotizzare che per tale parte di infrastruttura si applichino alle linee dirette le direttive per la separazione contabile e amministrativa in modo da distinguere le operazioni di gestione della rete da quelle relative alla sua proprietà e quindi al suo esercizio, manutenzione e sviluppo.

- 7.2 L'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che il Gestore della rete possa affidare a terzi, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulla base di convenzioni approvate dall'Autorità, la gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione nazionale non direttamente funzionali alla stessa.

L'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo stabilisce d'altro lato che il Gestore della rete di trasmissione delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete a carico delle società (che dispongono delle reti di trasmissione) in modo da assicurare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché lo sviluppo della rete medesima nel rispetto degli indirizzi del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attività produttive.

- 7.3 E' possibile prevedere che anche una linea diretta per lo scambio con l'estero, a fronte dell'interesse manifestato dal Gestore della rete, e con l'autorizzazione del Ministero delle attività produttive, entri a far parte della rete di trasmissione nazionale. In tal modo l'infrastruttura di rete interessata perde le prerogative di linea diretta e diventa parte integrante dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale.

L'Autorità ritiene che detto interesse possa essere manifestato attraverso una proposta di accordo di integrazione (di seguito: opzione di integrazione), avanzata da parte del Gestore della rete al soggetto che ha la disponibilità della linea diretta per lo scambio con l'estero, in cui si prevedono termini e condizioni per l'integrazione (anche futura) in ambito della rete di trasmissione nazionale della capacità di trasporto della stessa linea diretta. L'opzione di integrazione di una linea diretta potrebbe anche essere decisa o prevista tra le parti al momento del rilascio del parere di conformità da parte del Gestore della rete di cui al paragrafo 5.3.

- 7.4 Può essere concepito il caso di una integrazione parziale della linea diretta per lo scambio con l'estero nell'ambito della rete di trasmissione nazionale, vale a dire il caso di una linea diretta la cui capacità sia per una quota sottoposta alle regole che si riferiscono

alle linee non integrate (con regime negoziato di accesso e di uso) e per la rimanente quota sottoposta alle regole che si riferiscono alle linee integrate nella rete di trasmissione nazionale (con regime regolato di accesso e di uso). Tale caso potrebbe presentarsi ad esempio con linee dirette per lo scambio con l'estero con grande capacità di trasporto, il cui investimento venga sostenuto in parte o in tutto avvalendosi di contratti di importazione di lunga durata anche del tipo “*take or pay*”.

- 7.5 Da ultimo può essere previsto il caso in cui i diritti associati all'accesso e all'uso della capacità di trasporto della linea diretta decadano dopo un certo periodo di tempo, tale da consentire il recupero dell'investimento effettuato. In queste circostanze può essere prospettato un obbligo all'integrazione della capacità di trasporto della linea diretta nella rete di trasmissione nazionale. Tale obbligo potrebbe non avere esito qualora il Gestore della rete manifestasse il suo non interesse all'integrazione, ovvero il Ministro delle attività produttive negasse l'autorizzazione di cui al paragrafo 7.2, prima parte.
- 7.6 Allo scopo di stabilire norme che consentano di dare soluzione ai casi di cui ai precedenti paragrafi da 7.2 a 7.5, l'Autorità potrebbe definire:
- a) i modi secondo cui può essere formulata e accettata l'opzione di integrazione;
 - b) la convenzione e in particolare la remunerazione o il canone, riconosciuto al soggetto nel caso di integrazione della capacità di trasporto della linea diretta nella rete di trasmissione nazionale;
 - c) le modalità di cessione dei diritti concernenti l'uso da parte di altri soggetti di quote della capacità di linea diretta per lo scambio con l'estero sottoposta a regime riservato, vale a dire a un regime negoziato di accesso e di uso.

Spunti per la consultazione

Spunto per la consultazione n. 1: *Quale ruolo possono avere le linee dirette nel sistema elettrico nazionale? Quali si ritiene siano le prospettive per le linee dirette per lo scambio con l'estero e i loro potenziali vantaggi nel breve e nel lungo termine?*

Spunto per la consultazione n. 2: *Come si definisce e si garantisce la condizione di indipendenza della linea diretta per lo scambio con l'estero dal sistema di trasmissione e di distribuzione? Quali sono le esigenze tecnico-funzionali che devono essere salvaguardate per l'indipendenza di una linea diretta?*

Spunto per la consultazione n. 3: *L'accesso e l'uso alle linee dirette per lo scambio con l'estero è riservato: sono da prevedere procedure trasparenti e non discriminatorie di negoziazione per le condizioni di accesso e di uso? A quali soggetti possono essere concessi i diritti di accesso e di uso della linea diretta e con quali limitazioni?*

Spunto per la consultazione n. 4: *Come può essere organizzata una clausola di trasferibilità della capacità delle linee dirette per la sua integrazione nella rete di trasmissione nazionale? E' possibile concepire linee dirette per lo scambio con l'estero in cui solo una quota della capacità di trasporto sia sottoposta a condizioni di accesso e di uso regolato e sia pertanto integrata nella rete di trasmissione nazionale?*